

DETERMINAZIONE N. 61/DAGR/2016

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO E COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PER L'ANNO 2016 DA PARTE DEGLI OPERATORI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA DEL GAS E DEI SERVIZI IDRICI

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

Visti:

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004 n. 312;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51 (di seguito: legge 51/06);
- la legge del 7 agosto 2015, n. 124 (di seguito: legge 124/15);
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto legge n. 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione n. 143/07), e in particolare l'Allegato A detta deliberazione, come modificato dalla deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti ed consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012 n. 347/2012/R/Idr con cui sono stati definiti i contenuti informativi e le procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato ed è stato fissato l’obbligo per i gestori del servizio idrico integrato ad accreditarsi all’Anagrafica operatori dell’Autorità (di seguito: deliberazione 347/2012/R/Idr);
- la deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A con cui si è determinata la misura del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2016 dovuta dai soggetti operanti nei settori di propria competenza e l’aggiornamento delle modalità di versamento e comunicazione dei dati relativi alla contribuzione (di seguito: deliberazione 219/2016/A);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stata approvata l’esecutività della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A per quanto riguarda le aliquote di contribuzione per l’anno 2016 per i settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.

Considerato che:

- il comma 38 dell’articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 *bis* dell’articolo 1 della legge n. 266/05, stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all’esercizio immediatamente precedente;
- l’Autorità, ai sensi delle predette disposizioni, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell’uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell’articolo 1, della legge n. 266/05, in ragione delle propri oneri di funzionamento;
- l’articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 dispone il trasferimento all’Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge n. 481/95;
- l’articolo 24 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 dispone che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità in relazione alle disposizioni contenute dal su citato articolo 21, comma 19, del decreto legge n. 201/11, si provveda mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi idrici ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481/95 e s.m.i.;
- con il decreto del 20 luglio 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con la deliberazione del 12 maggio 2016, 219/2016/A l’Autorità ha confermato, per l’anno 2016, l’aliquota del contributo a copertura dei propri oneri di funzionamento,

dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas nella misura dello 0,28 (zerovirgolaventotto) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2015;

- nella stessa deliberazione di cui al precedente alinea l'Autorità ha confermato, per l'anno 2016, l'aliquota del contributo a copertura dei propri oneri di funzionamento, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2015.

Considerato inoltre che:

- i soggetti obbligati al versamento del contributo di cui alla deliberazione 219/2016/A operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici devono inviare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08;
- l'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori, fissato per i gestori del servizio idrico integrato dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/Idr, è funzionale tra l'altro all'attivazione del suddetto sistema informatico di comunicazione;
- con la deliberazione 219/2016/A l'Autorità ha apportato ulteriori semplificazioni e modifiche concernenti le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, previste dalla deliberazione 143/07, confermando la soglia di esenzione dal versamento per somme inferiori o pari a 100,00 (cento/00) euro;
- con la deliberazione 219/2016/A il Collegio ha dato mandato al responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità di provvedere con propria determinazione alla definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo da parte dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità.

Ritenuto che:

- sia necessario dare seguito al mandato ricevuto con la deliberazione 219/2016/A, resa definitivamente esecutiva dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le aliquote di contribuzione per l'anno 2016 per i settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici;
- sia opportuno fornire indicazioni operative per i versamenti separati dovuti dagli esercenti dei servizi nei settori nell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici tenendo conto delle modifiche e delle semplificazioni delle modalità di versamento e comunicazione dei dati relativi del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità;
- sia opportuno agevolare l'attività degli operatori prorogando in via eccezionale, per il solo anno 2016, il termine del 31 luglio 2016 per il versamento del contributo al 20 agosto 2016.

DETERMINA

1. Per tutti i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas il contributo per l'anno 2016 è calcolato in ragione dello 0,28 (zerovirgolaventotto) per mille sull'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a r), dell'allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A.
2. Per i soggetti operanti in Italia esercenti il servizio idrico integrato (SII) o di una o più delle attività che lo compongono, il contributo per l'anno 2016 è calcolato in ragione dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille sull'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da s) a z) dell'allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A.
3. Non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le seguenti attività:
 - a. le attività elettriche estere;
 - b. le attività gas estere;
 - c. le altre attività idriche diverse da quelle comprese nel SII.
4. Per i soggetti esercenti del servizio idrico integrato (SII) o di una o più attività che lo compongono, in presenza di usi multipli o misti civili-industriali, svolti da gestori organizzati in forma consortile e/o associativa, i contributi non sono dovuti per i ricavi corrispondenti all'autoconsumo del servizio da parte dei consorziati e/o associati. In ogni caso il contributo non è dovuto per i ricavi corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione.
5. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) desumibili dall'ultimo conto economico del bilancio chiuso ed approvato, relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa, riferite esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A.
6. Per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per le attività del servizio idrico risultanti nell'ultimo rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario approvato.
7. Per le società di diritto estero che esercitano, anche in via occasionale e non continuativo, uno o più attività di cui all'articolo 2, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione del 12 maggio 2016 n. 219/2016/A, il contributo è liquidato dalle sole componenti positive di reddito (ricavi) desumibili dalle suddette attività svolte in Italia.
8. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura

stabilita alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie afferenti le attività indicate al citato all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 143/07, come modificato dalla deliberazione 219/2016/A.

9. Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
10. I soggetti che svolgono uno o più attività riconducibili ai settori dell'energia elettrica e gas di cui al punto 1 devono versare il contributo entro il 20 agosto 2016, nella misura stabilita unicamente tramite bonifico bancario come di seguito indicato:

Beneficiario:

<p>Autorità per energia elettrica il gas e il sistema idrico P.za Cavour 5, 20121 Milano (C.F. 97190020152)</p> <p>IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000 BANCA POPOLARE DI BARI</p>

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- a. la causale "Contributo AEEGSI 2016 - ENERGIA";
 - b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
11. I soggetti esercenti i servizi idrici che svolgono uno o più attività di cui al punto 2 devono versare il contributo entro il 20 agosto 2016, nella misura stabilita unicamente tramite bonifico bancario come di seguito indicato:

Beneficiario:

<p>Autorità per energia elettrica il gas e il sistema idrico P.za Cavour 5, 20121 Milano (C.F. 97190020152)</p> <p>IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000 BANCA POPOLARE DI BARI</p>

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- a. la causale "Contributo AEEGSI 2016 - ACQUA";
 - b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
12. Entro e non oltre il 15 settembre 2016, tutti i soggetti di cui al punto 1 e 2, ivi inclusi quelli per i quali il versamento non è dovuto in quanto non superiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro, devono inviare all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la

citata deliberazione GOP 35/08, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità.

13. I soggetti che devono provvedere a versare il contributo su più settori afferenti le diverse attività di cui al punto 1 e 2 dovranno effettuare il versamento in modo distinto utilizzando i rispettivi conti corrente e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.
14. I soggetti operanti sia nei settori dell'energia elettrica e gas sia nel settore dei servizi idrici troveranno nell'area "Domande e risposte", disponibile nella sezione dedicata agli operatori del sito internet dell'Autorità, appositi "Chiarimenti sul contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016".
15. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 28 luglio 2016

Il Direttore: Alberto Grossi